integrato il disagio che la disposizione mira a controbilanciare. Tuttavia, è la stessa ricorrente ad allegare, a pag. 5 del ricorso, di aver prestato servizio (nell'anno accademico in questione) su una pluriclasse con altre due insegnanti (omissis ... e i omissis ...), superando (per un totale di 3) il numero massimo di docenti individuato dalla citata l. 50/97. Pertanto anche in relazione a tale annualità risulta corretto il punteggio attribuito dal MIUR.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico e la costituzione del MIUR avvenuta solo in data odierna, le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo
- Rigetta il ricorso
- Compensa integralmente le spese di lite

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 7 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Susanna Messina

Firmato Da: MESSINA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 118a74

Il successivo art. 3 stabiliva invece determinati benefici per i docenti in servizio presso tali istituti scolastici: "*Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.*"

La tabella allegata al d.l. 97/04 (conv. in l. 143/04) al punto B.3, lett. h) aveva introdotto la valutazione in misura doppia per il servizio prestato nelle scuole di montagna con le caratteristiche di cui alla l. 90/57.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.11/2007 ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse*".

Tuttavia, nelle more della pronuncia costituzionale, è intervenuta la l. 296/06 il cui art. 1, comma 605, oltre a trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha abrogato con decorrenza 1° settembre 2007 la disposizione di cui alla citata lettera h), esplicitamente eliminando il raddoppio di punteggio ivi disposto.

Deve quindi concludersi nel senso che, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 il doppio punteggio non sia in alcun modo attribuibile, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge.

Né, di contro, può essere valorizzato (a seguito dell'abrogazione, nel 2010, della l. 90/57) il disposto dell'art. 9 co. 17 l. 70/11 (conv. in l. 106/11). Tale norma, infatti, sostanzialmente ricalca la dizione del sopra riportato art. 3 della l. 90/57 circa il riconoscimento di una speciale valutazione per il servizio prestato in zone disagiate. È evidente che si tratta di una prescrizione generale necessitante di specifica attuazione (così come è accaduto con il d.l. 97/04) non potendosi in alcun modo ritenere che, per il solo fatto che sia stata prevista una speciale valutazione, la stessa debba essere quantificata nel doppio del punteggio ordinariamente attribuito, posto che ciò determinerebbe un'inammissibile automatica reviviscenza di una disposizione espressamente abrogata.

Quanto al servizio prestato nell'a.a. 2006/2007, deve sottolinearsi che la l. 90/57 (all'epoca vigente), cui la sopracitata lettera h) (anch'essa all'epoca vigente) fa espresso rinvio ai fini dell'individuazione delle scuole che determinano l'attribuzione del doppio punteggio, ricollega i benefici di valutazione alla docenza in scuole pluriclassi, situate in comuni di montagna, con uno o due insegnanti. Dunque deve ritenersi che solo al ricorrere di tutti i requisiti ivi indicati venga

Firmato Da: MESSINA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 118a74

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Messina, all'esito della Camera di Consiglio terminata alle ore 18.15 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti, esonerate, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **254/2015** promossa da:
(omissis)

RICORRENTE/I

e

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI LUCCA
ISTITUTO COMPRENSIVO (omissis)

RESISTENTE/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Oggetto della presente causa è stabilire se sussista il diritto della ricorrente a vedersi attribuire il doppio punteggio ai fini della graduatoria di II fascia per il triennio 2014/2017 per il servizio prestato dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2013/2014 in scuole situate in zone di montagna e con pluriclassi.

Deve in primo luogo rilevarsi come la costituzione dell'Istituto Statale (omissis) sia in ogni caso irrituale, trattandosi di soggetto non dotato di legittimazione passiva rispetto al presente giudizio, in quanto mera articolazione periferica dell'amministrazione centrale (MIUR), esclusiva titolare della qualità di datore di lavoro.

Il ricorso è infondato.

L'art. 2 l. 90/57 prevedeva che: "*I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata*".

Firmato Da: MESSINA SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 118a74